

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Licenziamento ingiurioso: questa la prova necessaria.

Il licenziamento ingiurioso, ossia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, che da luogo al risarcimento del danno, ricorre soltanto in presenza di una particolare offensività e non funzionalità delle espressioni usate dal datore di lavoro o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento, le quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 13.3.2014, n. 5885

...omissis...

11. Il motivo non è fondato.

A prescindere dal rilievo che in ordine alla fondatezza degli addebiti contestati al lavoratore con la lettera di licenziamento i giudici di merito non hanno effettuato alcuna verifica, essendo stato il recesso annullato per violazione delle regole procedurali previste dall'art. 7 St. lav., e dall'ulteriore rilievo che, comunque, il licenziamento ingiurioso, in via generale, non è ravvisabile in ogni caso di infondatezza degli addebiti di natura disciplinare o d'insussistenza dell'inadempimento posto a base del recesso (Cass. 15 ottobre 2010 n. 21279), è principio consolidato di questa Corte che il licenziamento ingiurioso, ossia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, che da luogo al risarcimento del danno, ricorre soltanto in presenza di una particolare offensività e non funzionalità delle espressioni usate dal datore di lavoro o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento, le

quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio (Cass. 22 marzo 2010 n. 6845; Cass. 11 giugno 2008 n. 15469).

Nella specie la Corte d'appello, con una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, ha escluso che la lettera di licenziamento, diffusa nell'ambito aziendale, abbia integrato gli estremi del licenziamento ingiurioso, aggiungendo che alcun danno era stato provato dal lavoratore, avendo il medesimo trovato occupazione presso altro datore di lavoro, a conferma dell'immagine professionale non pregiudicata dal licenziamento.

Nè il ricorrente ha dedotto elementi di fatto non esaminati dalla Corte d'appello che avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione.

A nulla rileva, infine, che la società non abbia specificamente contestato la domanda, non costituendo tale condotta processuale ammissione della fondatezza della pretesa, avendo peraltro la società chiesto integralmente il rigetto del ricorso, ivi compresa la domanda in esame.

12. Con il quarto motivo, il ricorrente incidentale, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., L. n. 794 del 1942, art. 24, della L. n. 51 del 1957, articolo unico, nonché del D.M. n. 127 del 2004, art. 1, lamenta che la Corte di merito ha condannato la società Cartiana al pagamento di metà delle spese del secondo grado del giudizio, liquidandole in misura inferiore ai minimi tariffari.

Indica il ricorrente il valore della causa e riporta il prospetto degli onorari e dei diritti come chiesti con la nota spese prodotta in grado d'appello.

13. Il motivo è fondato, atteso che la Corte di merito, nel condannare la società al pagamento di metà delle spese del giudizio d'appello, non ha distinto gli onorari dai diritti, ma ha effettuato una liquidazione globale, in misura inferiore a quella richiesta, venendo meno all'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe.

Al riguardo va richiamato il principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui non sono conformi alla legge liquidazioni generiche ed onnicomprensive, in quanto non consentono il controllo sulla correttezza della liquidazione (Cass. 24890/11; Cass. 6338/08; Cass. 16993/07; Cass. 5318/07; Cass. 17028/06).

Anche in relazione a tale motivo la sentenza impugnata va dunque cassata.

14. In conclusione, va rigettato il ricorso principale, vanno accolti il primo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, mentre vanno respinti gli altri motivi di tale ricorso. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per il riesame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo e il quarto motivo del ricorso incidentale e rigetta gli altri motivi di tale ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trieste.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2014